

<b>Titolo</b>	<b>AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL “DECRETO RILANCIO”</b>
<b>Contributo a fondo perduto</b>	<p><b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b></p> <p>Contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a 5 milione di euro nel periodo d'imposta precedente, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019.</p> <p>Il beneficiario è tenuto a dimostrare di aver subito significative perdite a causa dell'emergenza Coronavirus.</p> <p><b>Chi può presentare la domanda?</b></p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita IVA.</p> <p><b>Requisiti necessari</b></p> <p>1) Fatturato 2019 inferiore ad € 5.000.000,00; 2) Ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto al mese di aprile 2019.</p> <p>Il requisito di cui al punto 2 non è richiesto nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019, nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi</p>



calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

#### **Soggetti esclusi**

- Soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della domanda;
- Enti pubblici;
- Professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e collaborativa aventi diritto alle indennità di Marzo 2020 previste dal Cura Italia;
- Lavoratori dello spettacolo aventi diritto alle indennità Marzo 2020 previste dal Cura Italia;
- Lavoratori dipendenti;
- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

#### **A quanto ammonta il contributo?**

Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 e quelli di Aprile 2019:

- il 20% per richiedenti che contano ricavi o compensi non superiori a € 400.000;
- il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino ad € 1.000.000;
- il 10% per ricavi superiori a € 1.000.000 e fino ad € 5.000.000.

#### **Limite concedibile**

- € 1.000,00 per le persone fisiche;
- € 2.000,00 per soggetti diversi dalle persone fisiche.



	<p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>Entro 60 giorni dalla data indicata dall'Agenzia delle entrate in un provvedimento di prossima emanazione.</p>
<p><i>Credito d'imposta locazioni</i></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta locazioni consiste nella misura pari al 60% del canone versato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio (periodo d'imposta 2020).</p> <p>Il credito d'imposta interessa tutti gli immobili a uso non abitativo necessari per il corretto svolgimento della propria attività, arte o professione.</p> <p>È stato previsto, invece, un accesso senza limiti per le strutture alberghiere, che possono quindi beneficiarie del credito d'imposta indipendentemente dal volume d'affari registrato.</p> <p><b>Chi può presentare domanda?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;</li> <li>- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, per la locazione di immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionale.</li> </ul> <p><b>Requisiti necessari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000,00 nel 2019 (tale requisito non è richiesto per le strutture "alberghiere");</li> <li>2) Il credito spetta con riferimento ai mesi di MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 a condizione che il soggetto richiedente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.</li> </ol>



	<p><b>A quanto ammonta il contributo?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60% del canone mensile nei casi di locazione immobiliare classica, leasing e concessione di immobili a d'uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;</li> <li>- 30% del canone mensile in presenza di un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.</li> </ul> <p>Il canone di affitto deve essere stato corrisposto, altrimenti il bonus è congelato fino all'effettivo pagamento.</p> <p><b>Utilizzo del credito d'imposta</b></p> <p>Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione successivamente l'avvenuto pagamento dei canoni.</p> <p><b>Cumulabilità</b></p> <p>Non è cumulabile con il "Credito d'imposta botteghe e negozi" di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia.</p> <p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>In attesa del provvedimento attuativo del Direttore Agenzia delle Entrate.</p>
<p><i>Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro</i></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO</b></p> <p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>



### **Chi può presentare domanda?**

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico:
  - o alberghi;
  - o villaggi turistici;
  - o ostelli della gioventù;
  - o rifugi di montagna;
  - o colonie marine e montane;
  - o affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
  - o ristorazione con somministrazione;
  - o gelaterie e pasticcerie;
  - o organizzazione di convegni e fiere;
  - o attività di musei;
  - o gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
  - o stabilimenti termali.
- Associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

### **Quali sono i progetti ammissibili?**

Interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Nello specifico:

- interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza necessari;
- investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.



	<p><b>A quanto ammonta il contributo?</b></p> <p>Credito d'imposta pari al 60% delle spese ammissibili (sostenute nel 2020) fino ad un importo massimo di € 80.000,00.</p> <p><b>Cumulabilità e utilizzo del credito</b></p> <p>Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.</p> <p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>L'agevolazione è soggetta a provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><i>Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro</i></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO</b></p> <p><b>Dotazione finanziaria:</b> € 200.000.000,00</p> <p><b>Chi può presentare domanda?</b></p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p><b>Quali sono i progetti ammissibili?</b></p> <p>Sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p>



	<p><b>Quali sono le spese ammissibili?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;</li> <li>- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li> <li>- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li> <li>- acquisto di altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (incluse eventuali spese di installazione);</li> <li>- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.</li> </ul> <p><b>A quanto ammonta il contributo?</b></p> <p>Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di € 60.000,00.</p> <p>Il bonus può essere utilizzato o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.</p> <p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>Per la presentazione delle domande si rimanda al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><i>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari</i></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PE GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI</b></p> <p><b>Dotazione finanziaria:</b> Ulteriori 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 (Totale: € 60.000.000,00)</p>



	<p><b>Chi può presentare domanda?</b></p> <p>Possono presentare domanda le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.</p> <p><b>Quali sono le novità del “Decreto Rilancio”?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 60 milioni di euro (tetto di spesa).</li> </ul> <p><b>Dotazione finanziaria totale:</b> € 60.000.000,00 di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o € 40.000.000,00 per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;</li> <li>o € 20.000.000,00 per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per l’anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 01/09 e il 30/09 del medesimo anno;</li> <li>- Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 01/03/2020 ed il 31/03/2020 restano comunque valide.</li> </ul>
<p><i>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i></p>	<p>Per le società di <b>medie dimensioni</b> sono previste misure che si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) pari al 20% della somma investita nel capitale sociale, sino ad un investimento massimo di € 2.000.000.</p>
<p><i>Trasmissione telematica dei corrispettivi</i></p>	<p>Viene prorogato fino al 1° Gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.</p>
<p><i>Riduzione rischio contagio nei luoghi di lavoro</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONE RISCHIO CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO</b></p> <p><b>Dotazione finanziaria Inail:</b> 403 milioni di euro</p>





## REVOCATO IL BANDO DI FINANZIAMENTO ISI INAIL 2019

### **Chi può presentare domanda?**

Le imprese (anche individuali) iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, imprese agricole iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, imprese agrituristiche e imprese sociali iscritte al Registro.

### **Quali sono i progetti ammissibili?**

Interventi per la riduzione del rischio di contagio, introdotti nei luoghi di lavoro successivamente il 17/03/2020 (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia).

### **Quali sono le spese ammissibili?**

- A. Apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- B. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- C. apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- D. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- E. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

### **A quanto ammonta il contributo?**

- Fino ad un importo massimo € 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti;
- Fino ad un importo massimo di € 50.000,00 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;



	<p>- Fino ad un importo massimo di € 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.</p> <p>Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</p> <p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>In attesa del provvedimento attuativo da parte di Invitalia.</p>
<p><b>Superbonus 110%</b></p>	<p><b>SUPERBONUS 110%</b></p> <p>INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI</p> <p><b>Chi può presentare domanda?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condomini;</li> <li>- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;</li> <li>- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di "in house providing" per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</li> </ul> <p><b>Quali sono i progetti ammissibili?</b></p> <p>PROGETTI TRAINANTI:</p> <p>a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell'edificio medesimo.</p> <p>Spesa massima ammissibile: € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>



b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficacia almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Spesa massima ammissibile: € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o di micro cogenerazione.

Spesa massima ammissibile: € 30.000,00 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Possono godere del superbonus a condizione che vengano realizzati congiuntamente agli interventi trainanti:

d) Interventi di efficientamento energetico.

e) Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

Spesa massima ammissibile: € 48.000,00.

f) Installazione di sistemi di accumulo di energia integrati negli stessi pannelli solari.

Spesa massima ammissibile: € 1.000,00.

g) Installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche negli edifici. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non



possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).

### **IL SUPERBONUS PER LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI**

Hanno accesso allo sconto del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del Sismabonus, se realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

### **IMPORTO DETRAZIONE FISCALE E PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%.

Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.



	<p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>In attesa del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>
<i>Fondo di garanzia PMI</i>	<p><b>FONDO DI GARANZIA PMI</b></p> <p>Rifinanziato il Fondo di Garanzia per le PMI con 4 miliardi di euro, che si aggiungono alle risorse già stanziare nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare complessivo di circa 7 miliardi.</p>
<i>Rafforzamento patrimoniale PMI</i>	<p><b>RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI</b></p> <p>Persone fisiche e giuridiche che hanno registrato un calo di fatturato del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che investono nel capitale sociale di società (spa, srl, sapa, srls, cooperative):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detraibilità/deducibilità per l'anno 2020 del 20% della somma investita, entro i 2 milioni.</li> </ul> <p>Gli aumenti di capitale dovranno essere di almeno € 250.000,00 per società con ricavi di almeno 10 milioni di euro e numero di occupati inferiore a 250 persone.</p> <p>Inoltre, alle società oggetto di aumento di capitale viene riconosciuto anche un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di € 800.000,00) per il 2020. I benefici si perdono nel caso in cui avvenga una distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024. Sono escluse banche, finanziarie e compagnie assicurative.</p>
<i>Rafforzamento ecosistema Start up e Pmi innovative</i>	<p><b>RAFFORZAMENTO ECOSISTEMA STARTUP E PMI INNOVATIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifinanziamento Fondo di sostegno al Venture Capital → risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro;</li> <li>- Programma "Smart&amp;Start" di Invitalia → risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voucher a fondo perduto da assegnare alle startup per ricevere servizi dagli operatori intermedi della filiera (incubatori, acceleratori) → dotazione di 10 milioni di euro;</li> <li>- Nuovo “Fondo di Trasferimento Tecnologico” che si occuperà di valorizzazione della ricerca, da affidare ad una fondazione non ancora costituita che verrà creata da ENEA → dotazione di 500 milioni di euro;</li> <li>- La creazione del Fondo “First Playable Fund” per prototipi di videogiochi ed applicazioni entertainment → dotazione di 4 milioni di euro;</li> <li>- Una quota riservata di 200 milioni di euro del Fondo Centrale di Garanzia, per accedere a finanziamenti bancari a medio termine (con il 90% di garanzia dello Stato fino ad € 800.000,00 in caso di fatturato zero prima del 31 dicembre 2019, e con l’80% fino a 2,5 milioni di euro);</li> <li>- La proroga di 12 mesi del termine di permanenza nel registro delle imprese dedicato alle startup;</li> <li>- L’incremento dal 30% al 50% della detrazione IRPEF per gli investitori privati che, nel limite di € 100.000,00 l’anno, sottoscrivano aumenti di capitale acquisendo partecipazioni in startup e PMI innovative;</li> <li>- Equiparazione delle startup innovative alle università e agli istituti di ricerca nel caso di contratti di ricerca extra muros con applicazione della maggiorazione della base di calcolo del credito d’imposta R&amp;S del 50% per il periodo 2020.</li> </ul>
<p><i>Export &amp; Internazionalizzazione</i></p>	<p><b>EXPORT &amp; INTERNAZIONALIZZAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondo di Promozione Integrata del Made in Italy → ulteriori 250 milioni di euro.</li> <li>- Fondo 394/81 → ulteriori 200 milioni di euro.</li> </ul>
<p><i>Disposizioni per versamenti IRAP</i></p>	<p><b>DISPOSIZIONI PER VERSAMENTI IRAP</b></p> <p>Per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e Lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi il decreto prevede</p>



	<p>l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.</p>
<p><i>Sconto sulle bollette per PMI</i></p>	<p><b>SCONTO SULLE BOLLETTE PER PMI</b></p> <p>Commercianti e piccoli artigiani potranno usufruire di una riduzione degli oneri delle bollette elettriche per i mesi di MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potenza contatore fino a 3,3 kW - azzeramento delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali;</li> <li>- potenza contatore superiore a 3,3 kW - rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali sulla base di una potenza virtuale fissata convenzionalmente pari a 3.</li> </ul>
<p><i>Stop tasse TOSAP e COSAP</i></p>	<p><b>STOP TASSE TOSAP E COSAP</b></p> <p>Esonero del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, in favore di bar ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi.</p>
<p><i>Proroga scadenze fiscali</i></p>	<p><b>PROROGA SCADENZE FISCALI</b></p> <p>I versamenti in precedenza sospesi ai sensi del Decreto liquidità e del decreto Cura Italia, potranno essere effettuati entro il 16 Settembre 2020.</p> <p>Sono ulteriormente prorogati quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l'8 Marzo e il 31 Marzo 2020 prorogati al 31 Maggio 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relativi all'addizionale regionale e comunale, all'Iva;</li> <li>- le sospensioni di ritenute, addizionali e Iva relative ai mesi di Aprile e Maggio 2020, in caso di flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto al mese di Marzo e Aprile 2019 di almeno il 33%.</li> </ul> <p>Tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, IVA, contributi previdenziali e a favore dell'INAIL, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, rate "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" sono prorogate al 16 settembre 2020.</p>



	I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate di pari importo.
<i>Avvisi bonari</i>	È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 Marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973, 54-bis del DPR 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 Settembre 2020.
<i>Avvisi di accertamento</i>	Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta di liquidazione e di rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 Marzo e il 31 Dicembre 2020, verranno emessi entro il 31 Dicembre 2020 e saranno notificati nel 2021.
<i>Abolizione prima rata IMU 2020</i>	<b>ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU 2020</b> Settore turistico: alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, terme, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte e stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali - abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno 2020.
<i>Riduzione IVA per Dispositivi di protezione individuali</i>	<b>RIDUZIONE IVA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</b> Fino al 31 dicembre 2020 la vendita di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'epidemia Covid-19 è esentata dall'IVA. A partire dal 1° gennaio 2021, invece, per beni e dispositivi medici e di protezione individuale, e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori, l'Iva è ridotta dal 22% al 5%.
<i>Reddito di emergenza</i>	È riconosciuto un reddito di natura straordinaria ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a € 15.000, in due quote ognuna nella misura di € 400 (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).





<p><b>Cassa integrazione Fondo Fis Cassa in deroga</b></p>	<p>La cassa integrazione guadagni per l'emergenza Covid-19 viene ad essere suddivisa in tre fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 settimane per il periodo compreso dal 23 febbraio al 31 Agosto 2020;</li> <li>- 5 settimane ulteriori per le sole aziende che abbiano interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse, sempre a copertura del periodo dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020;</li> <li>- 4 settimane ulteriori una volta consumato anche l'ulteriore periodo, a copertura del periodo dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2020.</li> </ul> <p>Tale meccanismo è stato pensato per evitare che la prenotazione massiva di tutte le settimane possibili potesse provocare un immediato esaurimento dei fondi disponibili.</p> <p>Con riferimento alla Cassa Integrazione in Deroga, al fine di velocizzare i tempi di erogazione è stato raggiunto un accordo con le Regioni sulla base del quale i datori di lavoro la richiederanno direttamente all'Inps.</p>
<p><b>Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e collettivi</b></p>	<p>Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e per quelli collettivi viene ad essere prorogato dagli iniziali 60 giorni a 5 mesi complessivi.</p> <p>È stata introdotta una disposizione circa la possibilità di revoca del licenziamento intimato.</p>
<p><b>Indennità a favore dei lavoratori domestici</b></p>	<p>Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, un'indennità mensile pari ad € 500 per ciascun mese.</p>
<p><b>Bonus baby-sitter e Congedo straordinario Covid19</b></p>	<p>Il bonus raddoppia passando ad € 1.200 fino a Settembre 2020, utilizzabile anche per l'iscrizione a servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi innovativi per l'infanzia.</p> <p>Il congedo parentale straordinario, retribuito al 50%, per i lavoratori del settore privato passa da 15 a 30 giorni.</p>



<b>Smart working</b>	Fino alla cessazione dello stato di emergenza corrente, il decreto sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio di anni 14 di decidere, compatibilmente con la prestazione lavorativa, se lavorare da casa o in presenza.
<b>Bonus mobilità</b>	Per gli acquisti, avvenuti alla data del 4 Maggio 2020, di mezzi della micromobilità elettrica e biciclette, è previsto un bonus pari al 60% della spesa, per un valore massimo di € 500. Tale bonus è destinato a coloro che risultano essere residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei comuni con una popolazione superiore a 50 mila abitanti.
<b>Bonus vacanze</b>	È previsto un credito per il periodo d'imposta 2020 in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a € 40.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale alle imprese turistico-ricettive. Il credito sarà utilizzabile dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2020 per un importo pari a € 500 per ogni nucleo familiare.
<b>Riduzione bollette elettriche</b>	Viene sancito per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2020, in via provvisoria, la riduzione, in capo alle piccole attività produttive e commerciali, della c.d. "quota fissa" presente nelle bollette elettriche e comprende elementi di costo indipendenti dal volume di energia consumata.
<b>Comprato agricolo</b>	Il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 Febbraio al 31 Ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 Dicembre 2020.
<b>Indennità 500 €</b>	Viene riconosciuta un'indennità una tantum di 500 € per il mese di Aprile agli operai agricoli che hanno ricevuto il "Bonus 600 euro" riferito al mese di Marzo 2020.
<b>Anticipo PAC</b>	Per l'anno 2020, lo strumento della anticipazione viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge: procedura semplificata e procedura ordinaria.



<i>Mutui consorzi di bonifica ed Enti irrogui</i>	Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, nell'importo massimo complessivo di € 500 milioni.
---	--

\* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del decreto per tutti i contenuti completi e vincolanti.

